



## **STATUTO ASSOCIAZIONE AQUILONE**

Art. 1 - COSTITUZIONE

Art. 2 - SEDE

Art. 3 - FINALITA'

Art. 4 - RISORSE ECONOMICHE

Art. 5 - SOCI

Art. 6 - CESSAZIONE DALLA QUALITA' DI SOCIO

Art. 7 - ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 8 - ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

Art. 9 - ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Art. 10 - ASSEMBLEE: POTERI

Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

Art. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

Art. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADIMENTO DEL CONSIGLIERE

Art. 15 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 17 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 18 – BILANCIO ED AVANZI DI GESTIONE

Art. 19 – DURATA DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 20 - SCIOGLIMENTO

Art. 21 – NORME DI RINVIO

## **Articolo 1 - COSTITUZIONE**

È istituita "l'Associazione Aquilone".

## **Articolo 2 - SEDE**

L'Associazione ha sede in via C.A. Dalla Chiesa 8, 23848 Oggiono (LC). La sede legale può essere trasferita in altra città o regione solo con una delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, e ciò comporterà modifica dell'attuale statuto.

## **Articolo 3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ**

L'Associazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel campo dello sviluppo della persona, della formazione, dell'istruzione, della promozione del progetto Aquilone, come presentato nei due volumi editi da Aquil-one srl "*Il pensiero debole vince il pensiero forte*" e "*L'Aquilone*"<sup>1</sup>.

L'Associazione persegue il proprio scopo, nell'ambito del riconoscimento di essere parte dell'unitaria struttura dell'Associazione Aquilone e di esserne Socio, anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:

- a) sviluppare e favorire iniziative volte all'approfondimento di temi di carattere culturale e organizzativo nel settore della formazione in merito al progetto Aquilone.
- b) qualificare e formare operatori e docenti di ogni ordine e grado.
- c) coordinare e promuovere le forme di associazionismo locale;
- d) creare e sviluppare uno spazio aperto che offra la possibilità di confrontarsi e di esprimersi sulle questioni ritenute determinanti nel percorso formativo di ognuno.
- e) progettare e realizzare attività formative, anche a distanza, in presenza o con metodologia mista, presso privati, istituzioni pubbliche (regioni, province, comuni, università, scuole, ecc.), agenzie formative operanti sul territorio, qualsiasi soggetto che abbia come obiettivo la formazione (anche a carattere

---

<sup>1</sup> È opportuno specificare più puntualmente la finalità dell'Associazione.

professionale);

- f) studiare, progettare e configurare tutti quegli strumenti che possano favorire, incentivare e permettere il necessario adeguamento alle nuove conoscenze sia professionali che culturali, in modo da ridurre, o meglio prevenire, il disagio, anche psicologico, che la consapevolezza della inadeguatezza al «sempre nuovo» produce nell'essere umano;
- g) fornire servizi basati sullo sviluppo di soluzioni tecnologiche e comunicative adeguate (dall'allestimento delle piattaforme informatiche e telematiche, alla configurazione dei sistemi, dall'analisi dei fabbisogni all'addestramento del personale che queste soluzioni dovrà utilizzare);
- h) promuovere incontri, convegni, seminari e qualsivoglia iniziativa intorno alla formazione con la finalità di offrire al maggior numero possibile di persone occasioni di riflessione e possibilità di formazione in modo che «tutti» si possano sentire integrati, e quindi adeguati, in una società dinamica e in continua evoluzione ed espansione.

L'Associazione persegue il proprio scopo anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:

- a) stabilire e mantenere i rapporti con gli Organi governativi e legislativi *europei*, nazionali e regionali, con gli Enti Locali e con i Centri pubblici e privati e le associazioni internazionali operanti nel settore della crescita della persona umana;
- b) promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano la disabilità intellettiva e relazionale.

#### **Articolo 4 - RISORSE ECONOMICHE**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili.

Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:

- quote sociali;
- contributi degli associati;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- lasciti e donazioni;
- rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali;

- ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale.

I versamenti associativi sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripartizione di quanto versato alla Associazione.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Il marchio in uso all'Associazione consiste in un LOGO QUADRATO CON SEGMENTI come da rappresentazione allegata.

Tale marchio è stato concesso in uso dalla sig.ra Angela Serafina Colombo all'Associazione, ed è stato registrato in data 15/12/2006 presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ed è contraddistinto dal n°. RM2000C001040 l'utilizzo del marchio è prerogativa dell'Associazione. E' subconcesso e può essere revocato dal Consiglio Direttivo.

I soci dell'Associazione hanno diritto ad utilizzare il marchio per la promozione e identificazione di quelle attività istituzionali analoghe a quelle riportate nel presente statuto nonché ad aggiungere quale segno distintivo di appartenenza alla struttura Aquilone tale marchio alla loro denominazione specifica.

In particolare i soci dell'Associazione potranno utilizzare il marchio nei seguenti casi:

- raccolte di fondi;
- targhe, pubblicazioni, materiale informativo e pubblicitario generico e di eventi specifici promossi dagli organismi regionali;
- carta intestata, biglietti da visita dei rappresentanti delle Organizzazioni regionali e delle associazioni locali riconosciute.

Per eventuali usi diversi i soci dell'Associazione dovranno essere previamente autorizzati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Aquilone.

#### **Articolo 5 - SOCI**

I Soci, che devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, si distinguono in:

- *Fondatori*: sono coloro che hanno partecipato in prima persona alla nascita dell'associazione e che si riconoscono nelle finalità dell'associazione.
- *Soci onorari*: sono le persone fisiche o gli enti giuridici segnalati dal Consiglio Direttivo per particolari meriti professionali o scientifici;

- *Soci effettivi*: sono le persone che assumono delle responsabilità di coordinamento delle attività operative nella formazione e diffusione delle proposte del progetto Aquilone sul territorio.
- *Soci collaboratori*: sono coloro che volontariamente mettono a disposizione dell'associazione il proprio tempo e le proprie competenze sia nel campo logistico sia nell'ambito della formazione.
- *Soci sostenitori*: sono le persone fisiche, enti, istituti, associazioni e/o fondazioni tecniche e/o scientifiche che in sintonia con gli scopi dell'associazione abbiano collaborato giovando allo sviluppo e diffusione dei suoi progetti.
- *Soci ordinari*: sono le persone fisiche, giuridiche e gli enti di fatto che, riconoscendosi nelle finalità dell'associazione usufruiscono dei servizi da essa erogati.

I soci ordinari dell'associazione, persone giuridiche e gli enti di fatto, sono quelle Associazioni territoriali che garantiscano:

- scopo istituzionale identico a quello di cui all'art. 3;
- una struttura associativa democratica.<sup>2</sup>

I Soci hanno parità di diritti e di doveri.

L'ammissione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale, di entità deliberata dal Consiglio Direttivo, da versarsi con le modalità da esso previste.

Il diritto di voto all'Assemblea spetta a tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa e del contributo associativo.

I Soci hanno diritto di partecipare alle attività dell'Associazione e non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I Soci hanno diritto a eleggere gli Organi amministrativi della Associazione e ad essere informati sulle attività della stessa.

I soci sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie.

---

<sup>2</sup> È necessaria tale specificazione ai fine di pensare un'Associazione di II livello in quanto l'esplicitazione di vincoli tra socio ente giuridico e Associazione, garantisce quest'ultima della conformità di scopo e di attività perseguita.

Inoltre è stata tolta l'enunciazione "Il direttivo, man mano che si definirà nel tempo la struttura, può a sua discrezione indire assemblee con soci votanti o non votanti per l'esercizio delle sue funzioni" in quanto illegittima.

I Soci sono inoltre obbligati ad adottare un Codice Etico<sup>3</sup>.

I Soci hanno piena autonomia giuridica e conservano pertanto la loro autonomia decisionale, operativa e patrimoniale secondo i loro Statuti e delegano gli interventi per le attività sovraregionali all'associazione nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.

Per mantenere il marchio Aquilone, oltre ai requisiti di cui ai punti precedenti, le Associazioni autonome dovranno ogni anno allegare al proprio bilancio.

## **Articolo 6 - CESSAZIONE DALLA QUALITÀ DI SOCIO**

L'appartenenza all'Associazione cessa:

- a) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo dei due terzi dei consiglieri in carica, per i seguenti casi;
  - in caso di morosità nel pagamento della quota annuale o del contributo associativo che persista per oltre sei mesi dell'anno in corso;
  - in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali regolamenti e per altri gravi e comprovati motivi. Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al socio di ricorrere al collegio dei probiviri.

## **Articolo 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 5) il Collegio dei Probiviri.

## **Articolo 8 - ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI**

---

<sup>3</sup> Il Codice Etico è volto a regolare il comportamento dei soci; la dizione “favorendo una divulgazione corretta, armoniosa, funzionale e priva di compromessi filosofici, teleologici ecc... del progetto Aquilone” è opportuno, se deve essere inserita, collocarla tra le attività dell'associazione.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee hanno luogo nella sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio nazionale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione con possibilità per i soci anche di partecipazione a distanza con i mezzi telematici di comunicazione, nei termini previsti dalle legge. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza per l'approvazione del rendiconto e entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di competenza per l'approvazione del bilancio preventivo. Le assemblee sono convocate, in ogni caso, qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno *1/10* più uno (un decimo più uno) dei soci. La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso inviato per lettera raccomandata con avviso di ritorno, o altro idoneo mezzo legalmente valido incluse le comunicazioni elettroniche, almeno 30 giorni prima dell'assemblea.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

#### **Articolo 9 - ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI**

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea, straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore) è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo dei soci.

Le Assemblee ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti. Per le delibere comportanti modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei due terzi degli associati. Non sono ammesse deleghe

#### **Articolo 10 - ASSEMBLEE: POTERI**

L'Assemblea ordinaria:

- 1) elegge il Presidente dell'Associazione tra i candidati, che è anche membro e Presidente del Consiglio Direttivo;
- 2) elegge i membri del Consiglio Direttivo;

- 3) delibera sul programma di attività dell'Associazione e sui regolamenti per il suo funzionamento;
- 4) approva, sentito il parere del collegio dei revisori dei conti, il bilancio consuntivo;
- 5) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;
- 6) stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo annuale delle quote associative e dei contributi associativi obbligatori;
- 7) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale.

Spetta al Presidente della Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

#### **Articolo 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, tra i quali il Presidente, eletti dall'Assemblea tra i candidati dei Soci.

I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vice Presidente, il tesoriere, il segretario e il vice segretario.

#### **Articolo 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO**

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno tre consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. Le convocazioni del Consiglio Direttivo saranno effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido con possibilità di convocazione anche a distanza con i mezzi



telematici di comunicazione, da inviarsi ai consiglieri almeno 15 giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri; le deliberazioni del Consiglio vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

### **Articolo 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI**

Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione ordinaria dell'Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente o a consiglieri determinando i limiti di tale delega; potrà anche conferire procure ad negocia a Soci o a terzi per specifiche attività, determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti.

I regolamenti interni e le loro eventuali modificazioni sono proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea e, successivamente all'eventuale approvazione, comunicati ai soci con lettera o con i mezzi telematici di comunicazione, da inviarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore degli stessi.

Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l'assemblea ordinaria, deve esaminare il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deve essere inviato ai Soci almeno 20 giorni prima dell'Assemblea corredandolo di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio.

Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima.

Il Consiglio Direttivo elegge i coordinatori delle commissioni di lavoro.

Il Consiglio direttivo può nominare il Direttore Generale dell'Associazione.

### **Articolo 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADIMENTO DEL CONSIGLIERE**

A sostituire il consigliere che è venuto a mancare per una qualsiasi causa, è chiamato dal Consiglio Direttivo il primo dei non eletti.

I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:

- 1) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente;
- 2) per scadenza del mandato;
- 3) per decesso;
- 4) per esclusione, deliberata dai due terzi dei consiglieri con diritto di voto, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello statuto e per altri gravi e comprovati motivi comunque riferibili a fattispecie rilevanti come danno sociale. Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al Consigliere di ricorrere al Collegio dei Probiviri;
- 5) il Consigliere decade automaticamente dalla propria carica qualora non partecipi ad almeno tre riunioni consecutive non debitamente giustificate;
- 6) per la perdita della qualifica di Socio dell'Associazione socia di appartenenza.

#### **Articolo 15 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza degli stessi esso è presieduto da un Consigliere designato dalla maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell'Associazione, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente potrà adottare, a tutela dell'Associazione, eventuali provvedimenti di ordinaria amministrazione in caso di necessità ed urgenza, salvo riferirne al primo Consiglio Direttivo per la necessaria ratifica.

Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

#### **Articolo 16 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi, di cui almeno due iscritti all'Albo dei Revisori Contabili, e di due supplenti, di cui almeno uno iscritto

all'Albo dei Revisori Contabili, che subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo.

I membri effettivi eleggono al loro interno un Presidente.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'associazione e può essere ricoperto anche da persone non appartenenti alle associazioni socie.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo. I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea. In generale hanno il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Associazione verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del rendiconto annuale.

I membri del Collegio possono partecipare al Consiglio Direttivo, esprimendo voto consultivo con l'obbligo di verbalizzazione dello stesso.

#### **Articolo 17 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

L'Assemblea, contestualmente alla elezione del Consiglio Direttivo, nomina i componenti del Collegio dei Probiviri tra persone di provata moralità e con adeguata capacità professionale; il collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Per la durata e la rieleggibilità valgono le norme dettate per i membri del Consiglio direttivo.

Il Collegio dei Probiviri verifica la conformità allo statuto ed alle finalità associative delle delibere e degli atti del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei soci e di tutti quegli organismi funzionali alla vita dell'Associazione e definisce con valore di arbitrato eventuali vertenze tra Organi dell'Ente o tra questi e singoli soci.

I suoi poteri sanzionatori sono definiti nel regolamento generale dell'ente.

#### **Articolo 18 - BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE**

L'esercizio dell'Associazione chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione ha l'obbligo di redigere e approvare annualmente il bilancio.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### **Articolo 19 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE**

La durata della Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2100 (duemilacento). Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

#### **Articolo 20 - SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria; l'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria riunita per lo scioglimento dell'associazione deve essere inviato con almeno 60 giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione. L'assemblea è riunita validamente quando siano presenti almeno i due terzi dei soci in regola con il pagamento della quota annuale; la delibera di scioglimento si intende approvata solo se votata col voto favorevole dei due terzi dei presenti.

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti dal liquidatore, sulla base di una apposita deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, ad altre associazioni aventi scopo analogo a quello contemplato dall'articolo 3 del presente.

#### **Articolo 21 - NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto nel presente Statuto o altrimenti stabilito si rinvia alle leggi vigenti in materia.